



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo al riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle aree montane, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 12 settembre 2025, n. 131

approvato nella seduta plenaria n. 174 del 22/10/2026

tenutasi in modalità telematica

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTA** la nota AOOGABMI prot. n. 0230206 del 5 ottobre 2026 con cui l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo al riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle aree montane, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 12 settembre 2025, n. 131;
- VISTA** la proposta di parere predisposta dalla II Commissione "Politiche del personale della scuola" unitamente all'Ufficio di Presidenza;

E S P R I M E

il proprio parere, dopo ampio e approfondito dibattito, nei seguenti termini.

Considerazioni generali

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è chiamato a esprimere un parere in merito allo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente il riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato dal personale scolastico nelle aree montane, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 12 settembre 2025, n. 131.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Tale legge reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, nella consapevolezza del fatto che la crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica. Le misure previste riguardano ambiti diversi (servizi pubblici come scuola e sanità, tutela del paesaggio e dell'ambiente, agevolazioni fiscali) e la loro applicazione presuppone innanzitutto la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane a cui si applicano le disposizioni della legge.

L'articolo 2 della legge n. 131/2025 prevede a tal fine, rispettivamente ai commi 1 e 2, l'emanazione di due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 131/2025, sono stati definiti dei criteri di classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane in base ai parametri altimetrico e della pendenza ed è stato stilato un elenco dei comuni che soddisfano tali criteri.

Si è invece in attesa dell'emanazione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 131/2025, cui è affidata la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani definito con il D.P.C.M. n. 121/2026, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III (quello di interesse per il mondo della scuola), IV e V della legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici, che tengano conto delle specificità e finalità delle suddette misure.

Lo stesso articolo 7, comma 4, della legge n. 131/2025, in attuazione del quale è stato predisposto lo schema di decreto sottoposto al parere del CSPI, rimanda a questo secondo D.P.C.M., prevedendo che *“Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo”*.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Riguardo all'impianto complessivo del testo in esame, il CSPI evidenzia i seguenti aspetti

Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 131/2025, cui sarà allegato l'elenco dei comuni destinatari delle misure previste dall'articolo 7, comma 4, della stessa legge, il CSPI ha proceduto all'analisi del testo trasmesso, di cui di seguito si riepilogano i contenuti principali, per evidenziare alcuni punti di attenzione.

Il testo disciplina, nello specifico, le modalità di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124) e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei comuni individuati nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2 della legge n. 131/2025.

In attuazione della medesima disposizione, lo schema di decreto disciplina altresì le modalità di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e nelle correlate graduatorie di istituto a favore del personale ATA che abbia prestato servizio presso gli stessi plessi scolastici.

Nello specifico lo schema di decreto all'articolo 2 prevede l'attribuzione di 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico per il servizio effettivamente prestato da parte del personale docente per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e l'attribuzione di ulteriori 3 punti per il servizio svolto, nel medesimo anno scolastico, nelle pluriclassi della scuola primaria. Per un quinquennio di servizio continuativo è prevista l'attribuzione di un ulteriore punteggio pari a 10 punti; per ogni ulteriore anno di servizio continuativo con i precedenti è prevista l'attribuzione di ulteriori 3 punti. Il punteggio così attribuito si somma al punteggio ordinario previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi.

L'articolo 3 dello schema di decreto prevede per il personale ATA l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti per ciascun anno scolastico per il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi durante lo svolgimento delle attività didattiche. Per un quinquennio di servizio continuativo è prevista l'attribuzione di un ulteriore punteggio pari a 5 punti; per ogni ulteriore anno di servizio continuativo con i precedenti è prevista l'attribuzione di ulteriori 1,5 punti. Il punteggio così attribuito si somma al punteggio ordinario previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Considerate le finalità della disposizione, ovvero la tutela del diritto allo studio e della continuità educativa e didattica nei confronti delle studentesse e degli studenti frequentanti i plessi ubicati in territori caratterizzati da condizioni territoriali, logistiche e organizzative peculiari, per entrambi i profili di personale scolastico è previsto che sono conteggiabili esclusivamente i giorni per i quali il personale risulti in servizio. Al fine della valutazione del servizio svolto per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto l'elenco dei plessi ubicati nei territori montani sarà pubblicato dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle operazioni regionali di programmazione e dimensionamento della rete scolastica.

Il CSPI rileva che lo schema di decreto vista la finalità dello stesso, volta a valorizzare il servizio del personale scolastico prestato nei plessi ubicati nei comuni montani, caratterizzati da condizioni territoriali, logistiche e organizzative peculiari, rappresenta un segnale di riconoscimento nei confronti del personale scolastico destinatario di incarico nei relativi territori. Inoltre, la misura è tesa anche a contribuire al rafforzamento dell'offerta formativa e alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti frequentanti i plessi ubicati nei territori montani, determinando effetti sulla continuità educativa e sulla stabilità delle comunità scolastiche.

Il CSPI valuta positivamente il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo del servizio legato al disagio lavorativo in sedi territorialmente complesse. Tuttavia, ritiene necessario che l'Amministrazione consideri con attenzione un proporzionale ridimensionamento dello stesso, al fine di contenere gli effetti del peso rilevante che il servizio maturato assume nella formazione delle graduatorie del personale scolastico. Lo schema di decreto, infatti, propone le medesime quantificazioni contenute nel D.M. 2 settembre 2026, n. 178 rispetto al punteggio da riconoscere, al ricorrere delle medesime condizioni amministrative, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei territori delle isole minori.

A fronte di un'impostazione apparentemente coerente, deve essere tuttavia osservato che le situazioni tutelate dal citato Decreto ministeriale rappresentano un evidente ed oggettivo disagio, legato alla prestazione di servizio in aree caratterizzate da specifiche e innegabili peculiarità, la cui portata numerica a livello nazionale non può determinare, al di là di singole situazioni, impatti significativi e generalizzati nella formazione delle graduatorie. Al contrario, pur non conoscendo al momento l'effettiva consistenza numerica dei comuni che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 131/2025 saranno individuati destinatari della misura, si prefigura un quadro del tutto diverso sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, da cui, stante la quantificazione del punteggio aggiuntivo proposta nello schema di decreto, deriva



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

con tutta evidenza un effetto estremamente rilevante sulle regole generali relative alla maturazione dei punteggi nelle graduatorie provinciali e, conseguentemente, sulle possibilità di assunzione degli aspiranti coinvolti.

Il CSPI, pertanto, alla luce delle osservazioni espresse, ritiene assolutamente necessario che gli effetti del punteggio aggiuntivo, espressamente previsti dalla norma, siano fortemente ridimensionati; così come tutti gli altri punteggi aggiuntivi che sono da riparametrare proporzionalmente.

Il CSPI, infine, per evitare difformità interpretative nel riconoscimento dell'acquisizione del diritto al computo del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie, chiede che siano fornite indicazioni operative univoche per la valutazione del "servizio effettivamente prestato" anche in riferimento all'attribuzione del punteggio di servizio nelle classi di concorso diverse da quelle che ne hanno dato l'accesso.

La previsione di un punteggio aggiuntivo collegato alla continuità del servizio, inoltre, rende opportuno chiarire come tale requisito debba essere verificato quando, nel corso del periodo considerato, intervengano modifiche dell'assetto organizzativo della rete scolastica, quali ad esempio: accorpamento, dimensionamento, trasferimento o ridenominazione delle istituzioni scolastiche e dei plessi.

Il parere del CSPI si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte sopra espresse.

Il presente parere è espresso all'unanimità.